vedere a queste materie con decreto-legge da presentarsi poi a suo tempo al Parlamento.

Non aggiungo altro, augurandomi che il Governo voglia accettare il nostro ordine del giorno, e che il Parlamento approvi con sollecitudine il disegno di legge, affinchè i comuni compresi nel secondo e nei successivi elenchi ne possano risentire immediato vantaggio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanni Amici.

AMICI GIOVANNI. Credo anzitutto di interpretare il sentimento di tutti i colleghi mandando un saluto augurale al nostro illustre, amato e venerato Presidente, di cui oggi ricorre l'onomastico. (*Vivissimi e generali applausi*).

E permetta la Camera che prima di addentrarmi dell' esame del disegno di legge, io mandi da questi banchi un sentito plauso e un ringraziamento sincero a tutti coloro che con nobile slancio di sublime carità, con ammirevole esempio di solidarietà fraterna dettero l'opera loro sollecita e assidua, il loro obolo generoso a favore delle vittime del terribile flagello, in momenti così gravi e difficili, a cominciare dall'augusto Capo dello Stato, che accorse anche nel centro più colpito del mio collegio, dal Governo fino a quegli umili proletari che prestarono volenterosi le loro braccia, non avendo altro da offrire per dar sollievo all'immane sciagura. (*Approvazioni*).

Permetta pure la Camera che io invii nuovamente, avendolo già fatto all'indomani del disastro, un mesto pensiero di omaggio alla memoria delle vittime del tremendo cataclisma e specialmente di coloro le cui salme, per la cruda stagione, ancora giacciono insepolte sotto le fredde macerie.

Ed ora brevissime osservazioni sul disegno di legge.

Non ho che da lodarmi del modo sollecito con cui la Commissione e specialmente il diligentissimo relatore hanno esaminato questo disegno di legge. A me sembra che abbia provveduto a tutti i voti che erano stati espressi dai vari colleghi rappresentanti delle regioni colpite.

Però credo di dover chiedere alla Commissione ed al Governo alcuni chiarimenti. Il primo, che feci oggetto anche di alcune mie interrogazioni che ebbi cura di trasmettere alla Commissione, è questo: vorrei sapere quale sorte avranno quei comuni che, pur avendo avuto gravi danni, non sono compresi nel primo e nel secondo elenco e non saranno compresi neppure in quel terzo elenco, che per diligenza dell'onorevole ministro dei lavori pubblici si sta preparando in questi giorni.

Per esempio, nella mia regione vi sono comuni in cui non si è verificato un grande numero di lesioni nei fabbricati, ma che pure hanno avuto chiese, edifici scolastici, la caserma, i locali della Congregazione di carità o qualche altro edificio pubblico e parecchie case private lesionate.

Non so se questi comuni saranno compresi nei nuovi elenchi, perchè credo che forse questi nuovi elenchi si faranno con lo stesso criterio con cui furono fatti i primi, cioè tenendo conto dei comuni che hanno avuto il 40, il 60 e l'80 per cento di fabbricati lesionati. Ora, quei poveri comuni che non arrivano alla percentuale minima, che non so quale sia, non credo debbano rimaner privi di aiuti e di agevolazioni.

Il principale fra i decreti emanati dal Governo, quello cioè del 21 gennaio, di cui la Commissione propone senz'altro la conversione in legge, stabilisce: « È autorizzata la spesa di lire 30,000,000 per i provvedimenti e le opere urgenti, anche d' interesse provinciale e comunale, nei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915, che saranno indicati in elenchi da approvarsi con decreti Reali, sentito il Consiglio dei ministri ».

Questo significherebbe che tutto il resto non può riguardare che i comuni indicati nel primo e secondo elenco o negli elenchi successivi.

Io vorrei un affidamento sicuro da parte del Governo e della Commissione (in caso contrario presenterò un emendamento) che saranno estesi a tutti i comuni i benefici di questo decreto, specialmente per ciò che ha riferimento alle demolizioni ed ai puntellamenti di edifici pericolanti, agli sgomberi di aree pubbliche ed alle riparazioni necessarie per ripristinare il transito nelle strade comunali e provinciali, ed alla costruzione di ricoveri provvisori o stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche occorrenti, e particolarmente alle disposizioni dell'articolo 2° cioè il concorso in misura del 50 per cento da parte dello Stato per le necessarie riparazioni o ricostruzioni in area anche diversa dalla sede attuale.